



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 6878 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Conti Graziano, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Balducci e Filippo  
Giorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Ministero per la Pubblica Amministrazione;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Commissione Interministeriale Ripam;
- Formez Pa, Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A.;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio

***nei confronti***

Luca Missori, Gianmaria Carbone, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*quanto* al ricorso introduttivo:

- delle graduatorie dei vincitori e idonei, profilo GIUL, *in parte qua*;
- di tutti gli atti e verbali, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra non conosciuti negli estremi e nel contenuto, laddove viene assegnato, un punteggio ulteriore di 2 punti solo ai candidati in possesso del “diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”;
- nonché per quanto di ragione, dell’Avviso, comparso sul sito istituzionale del Formez, il 25 marzo 2022, laddove si rende nota la definitiva approvazione delle graduatorie, profilo ISP e GIUL;
- ove occorrente, del bando di concorso pubblico, pubblicato sulla G.U.R.I. 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 68 del 27 agosto 2019 (e relativa rettifica pubblicata sulla GU n. 60 del 30 luglio 2021), per titoli ed esami, per il 3 reclutamento di complessive n. 1.514 (rettificato a 1541) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dell’Inail e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, laddove (art.9, comma 4, lett. f) vengono previsti 2 punti aggiuntivi per i candidati in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale, indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, nonché ove interpretato nel senso di escludere tale punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) o laurea magistrale (LM), presentati ai fini della

ammissione/partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto;

- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere l'interesse del ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede;

*quanto ai motivi aggiunti presentati il 27 settembre 2022:*

delle graduatorie (dei vincitori e idonei) finali di merito aggiornate (profilo GIUL), in parte qua, approvate dalle Commissioni Esaminatrici e validate dalla Commissione Ripam, nella seduta del 25 maggio 2022, pubblicate on line il 6 giugno 2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto che la parte ricorrente, con riferimento ai motivi aggiunti da ultimo presentati, a fronte dell' *“elevato numero dei soggetti coinvolti”*, ha chiesto di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso sull'albo *online* delle amministrazioni resistenti, fine di assicurare la massima conoscenza dell'atto *de quo*;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascia alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

autorizza l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2022.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

IL SEGRETARIO

